

COMUNE DI CIS

**REVISIONE ANNUALE
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
ANNO 2018
D.LGS 19.08.2016 N.175 E S.M.**

(Ricognizione annuale, di cui all'art.18, co3 bis, LP 01.02.2005 n.1 e art.24 co 4 L.P. 29.12.2016 n.19 e ss.mm.ii. Costituisce aggiornamento e integrazione del documento, già adottato ai sensi dell'art. 24 D.Lgs n.175/2016 con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di data 28.09.2017).

PREMESSE:

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, , come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

L'ordinamento locale risulta adeguato alla normativa suddetta – a seguito dell'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

Ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

Ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" •
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

È fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito

territoriale del Comune di CIS e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

Le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

Ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit., devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Andranno valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Andrà infine tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Ai sensi all'art.18, co3 bis, LP 01.02.2005 n.1 e art.24 co 4 L.P. 29.12.2016 n.19 e ss.mm.ii, gli enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31.12.di ogni anno alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicato nelle norme citate.

In ossequio a quanto riferito nelle premesse, con deliberazione n.ro 27 di data 28.09.2017 il Consiglio comunale di CIS approvava l'allegato A, **documento qui confermato nei contenuti e integrato con le schede aggiornate** e con le presenti considerazioni ed in particolare:

- è recentissima la proposta di una razionalizzazione, da operarsi a breve termine che riguarda nello specifico la società IDROELETTRICA BARNES SRL e il CONSORZIO IDROELETTRICO BARNES; operazione che esula comunque dalle fattispecie che renderebbero obbligatoria in questa sede l'adozione di un programma di razionalizzazione.

In sintesi:

- Gli organi amministrativi della società IDROELETTRICA BARNES SRL e del CONSORZIO IDROELETTRICO BARNES hanno predisposto congiuntamente il progetto di fusione delle due società, da attuarsi mediante incorporazione del CONSORZIO IDROELETTRICO BARNES nella società IDROELETTRICA BARNES SRL. Detto progetto è stato approvato dai Consigli di Amministrazione delle rispettive società partecipanti alla fusione.
- L'operazione che si intende sottoporre all'esame e all'approvazione del consiglio comunale per quanto di competenza, consiste nella fusione per incorporazione del CONSORZIO IDROELETTRICO BARNES nella società IDROELETTRICA BARNES SRL. In ossequio alla facoltà concessa dall'art. 2501-quater, comma 2 del Codice Civile la proposta fusione sarà attuata sulla base delle situazioni patrimoniali aggiornate al 31/08/2018.
- Le SOCIETÀ interessate al progetto sono:
 1. INCORPORANTE: *IDROELETTRICA BARNES SRL* con sede Legale a Ville D'Anaunia (TN), via Nazionale n. 157 Tassullo, Codice Fiscale e Partita Iva 01719820225, iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 01719820225, Capitale sociale pari ad euro 10.200,00 interamente versato e sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:
 - *TASSULLO ENERGIA SRL IN LIQUIDAZIONE* : sede legale a Trento (TN), Via del Brennero n. 248, C.F. e P.IVA 01699110225 .Quota nominale di euro 8.058,00 pari al 79% del C.S.
 - *SOCIETÀ COOPERATIVA AZIENDE FRUTTICOLE (S.C.A.F.)* sede legale a Livo (TN), Civico n. 70, C.F. e P.IVA 00124290222 Quota nominale di euro 1.550,00 pari al 15,20% del C.S.
 - *COMUNE DI CIS* sede Legale a Cis (TN), Piazza Centrale n. 5, C.F. 00291010221 Quota nominale di euro 235,00 pari al 2,30% del C.S.
 - *COMUNE DI LIVO* sede Legale a Livo (TN), Via Marconi n. 54, C.F. 83002860225 Quota nominale di euro 224,00 pari al 2,20% del C.S.
 - *PANCHERI GIUSEPPE SNC DI PANCHERI ALDO & C.* sede Legale a Livo (TN), Frazione Preghena n. 110, C.F. e P.IVA 00235650223 Quota nominale di euro 92,00 pari al 0,90% del C.S.
 - *CONSORZIO DI IRRIGAZIONE* Sede legale a Cis (TN), C.F. 83000960225 Quota nominale di euro 41,00 pari allo 0,40% del C.S.
 2. INCORPORANDO: CONSORZIO IDROELETTRICO BARNES, con sede a Cis (TN), c/o Municipio Stradario, Codice Fiscale e Partita Iva 01113790222, iscritto al Registro delle

Imprese di Trento al n. 01113790222, Fondo Consortile di euro 5.160,00 sottoscritto dai seguenti soci consorziati:

- *TASSULLO ENERGIA SRL IN LIQUIDAZIONE* sede legale a Trento (TN), Via del Brennero n. 248, C.F. e P.IVA 01699110225
- *SOCIETA' COOPERATIVA AZIENDE FRUTTICOLE (S.C.A.F.)* sede legale a Livo (TN), Civico n. 70, C.F. e P.IVA 00124290222
- *COMUNE DI CIS* sede Legale a Cis (TN), Piazza Centrale n. 5, C.F. 00291010221
- *COMUNE DI LIVO* sede Legale a Livo (TN), Via Marconi n. 54, C.F. 83002860225
- *PANCHERI GIUSEPPE SNC DI PANCHERI ALDO & C.* sede Legale a Livo (TN), Frazione Preghena n. 110, C.F. e P.IVA 00235650223
- *CONSORZIO DI IRRIGAZIONE* Sede legale a Cis (TN), C.F. 83000960225.

- le ragioni economiche e giuridiche della fusione proposta sono contenute nella relazione resa al comune e che qui si riassumono:
 - La società Idroelettrica Barnes srl gestisce l'impianto di produzione concesso in affitto dal Consorzio Idroelettrico Barnes; in particolare la società Idroelettrica Barnes srl ha per oggetto: la realizzazione e la gestione di centrali idroelettriche che forniscono ai soci energia elettrica nonché la vendita a terzi dell'energia medesima; mentre il Consorzio Idroelettrico Barnes ha per oggetto: la realizzazione di una centrale idroelettrica che fornisca ai Consorziati l'energia prodotta e la vendita all'Enel dell'energia eccedente i fabbisogni dei consorziati.
 - Alla data del 31 dicembre 2017, e tuttora, le due società non hanno dipendenti. Mediante la fusione per incorporazione verranno garantite maggiori sinergie fra le due società e una più efficiente gestione complessiva che garantiranno risparmi dei costi operativi. Questo consentirà il raggiungimento di migliori risultati economico-finanziari e pertanto anche la creazione di valori per i soci.
 - **L'operazione di aggregazione delle due società è stata espressamente incentivata anche dal legislatore a seguito della recente riforma (s.Lgs. n.175/2016) che si è occupata di riordinare le partecipazioni pubbliche. Le società partecipate da enti territoriali che hanno per oggetto sociale prevalente, come nel caso delle società coinvolte nel progetto di fusione illustrato, la produzione di energia da fonti rinnovabili (art.4,co 7 Dlgs 175/2016) sono espressamente incentivate a porre in essere delle operazioni di aggregazione (art.20,comma 2,lett.g), del D.Lgs.n.175/2016 e s.m..** A riguardo, i soci "pubblici" delle società coinvolte nel progetto di fusione illustrato nella presente relazione, ossia Comuni di LIVO e CIS.
 - Gli Organi amministrativi delle due società quantificano prudenzialmente in Euro 6.000,00/annui i risparmi attesi dall'operazione di fusione, ricomprendendo le minori spese per gli Amministratori, nonché quelle derivanti dalla predisposizione e gestione di un'unica contabilità con relativo bilancio e dichiarativi.
- In sede di Assemblea straordinaria per la decisione in ordine all'operazione di fusione, verrà approvato un nuovo testo di statuto della società incorporante IDROELETTRICA BARNES S.R.L. . Il testo completo dello statuto della società Incorporante, comprensivo della modifica derivante dall'operazione di fusione (di cui sopra) è allegato al progetto di fusione e ne costituisce parte integrante. Si precisa che le modifiche dello statuto della società Incorporante avranno effetto dalla data in cui la fusione acquisterà effetto giuridico (data di effetto).
- Con la proposta fusione viene proposta la modifica dell'attuale *governance* della società Incorporante nel seguente modo: La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) amministratori, di cui:
 - numero 2 (due) nominati dal socio SCAF;
 - numero 1 (uno) nominato dal socio TASSULLO ENERGIA srl;

- numero 1 (uno) nominato dai soci Comune di Livo e Cis;
 - numero 1 (uno) nominato dai restanti soci privati.
 - Gli amministratori possono essere anche non soci.
 - Per eseguire la fusione, la IDROELETTRICA BARNES SRL aumenterà il capitale sociale da Euro 10.200,00 (diecimila duecento euro virgola zero centesimi) a Euro 15.360,00 (quindicimila trecentosessanta euro virgola zero centesimi), senza sovrapprezzo. L'aumento di capitale sociale sarà giuridicamente eseguito con la data di effetto della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis,2° comma, del Codice Civile. Conseguentemente l'aumento del capitale sociale di IDROELETTRICA BARNES SRL sarà sottoscritto dai soci dell'Incorporato CONSORZIO IDROELETTRICO BARNES.
- A seguito della fusione l'attuale composizione dei soci rimarrà invariata.

Alla luce di questi presupposti, l'orientamento dell'ente, in coerenza con i principi e i criteri sopra enunciati è quello di aderire alla proposta ancorché non obbligatoria, degli organi amministrativi della società IDROELETTRICA BARNES SRL e del CONSORZIO IDROELETTRICO BARNES, seguendo le procedure ed adottando i provvedimenti necessari secondo i tempi dettati dalle esigenze sia dell'amministrazione comunale da una parte che delle società coinvolte dall'altra.

Il Sindaco
Mengoni Fabio

ALLEGATI :

Documento allegato delibera 27/2017

Schede Tecniche